

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1547 del 02/04/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. REMP TECHNO SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI PRODUZIONE PAVIMENTI IN GOMMA, PLANTARI IN LATTICE E ALTRI MANUFATTI TECNICI, IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA DELL'INDUSTRIA, N.11, LOCALITA' FOGNANO. MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2018-2264 DEL 11/05/2018 E SMI.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1588 del 02/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno due APRILE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **REMP TECHNO SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI PRODUZIONE PAVIMENTI IN GOMMA, PLANTARI IN LATTICE E ALTRI MANUFATTI TECNICI, IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA DELL'INDUSTRIA, N.11, LOCALITA' FOGNANO. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL' AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2018-2264 DEL 11/05/2018 E SMI.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con determina dirigenziale n.2018-2264 del 11/05/2018 e smi a favore della Ditta Remp Techno srl, con sede legale e attività di produzione pavimenti in gomma, plantari in lattice per calzature e altri articoli tecnici in gomma, in Comune di Brisighella, Via dell'Industria, n.11, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 19/03/2020 – assunta da ARPAE SAC con PG 2020/45179 (pratica **SinaDoc n. 9947/2020**), dalla Ditta **Remp Techno srl** (C.F./P.IVA 02556400394), avente sede legale e attività di produzione pavimenti in gomma, plantari in lattice per calzature e altri manufatti tecnici, in Comune di Brisighella, Via dell'Industria, n.11, località Fognano, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la determina dirigenziale n.2018-2264 e smi sopra richiamata a seguito della riattivazione e potenziamento delle emissioni E9, E27;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATO in particolare l'art. 273 Bis – Medi impianti di combustione – commi 5), 6) e 7) per l'adeguamento dei limiti di emissione di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **9947/2020**, emerge che:

- La Ditta Remp Techno srl ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 19/03/2020 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con determina dirigenziale n.2018-2264 dell'11/05/2018 e smi, per la propria attività di produzione pavimenti in gomma, plantari in lattice per calzature e altri manufatti tecnici, sita in Comune di Brisighella, Via dell'Industria, n.11, località Fognano;
- La modifica sostanziale richiesta, prevede:
 - riattivazione con incremento della portata del punto di emissione E9 - finissaggio pavimenti e aspirazione graffiatrice; per tale emissione viene inoltre sostituito il precedente sistema di abbattimento (ciclone+FT) con un nuovo e più adeguato sistema di abbattimento mediante installazione di un filtro a maniche;
 - riattivazione con incremento della portata del punto di emissione E27 – nastro trasportatore linea laticci 1 -

Rispetto alla matrice ambientale “scarichi”, si evidenzia che la Ditta ha esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche che recapitano nella rete fognaria pubblica collegata a impianto di depurazione, pertanto sempre ammessi.

- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 19/03/2020 (PG 2020/45179) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG 2020/47101);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2020/45945).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stata acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria, favorevole con prescrizioni, del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, per le emissioni in atmosfera (PG 2020/47454 del 30/03/2020) ;

VERIFICATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Remp Techno srl di Brisighella, per modifica sostanziale, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione pavimenti in gomma, plantari in lattice per calzature e altri manufatti tecnici, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **Remp Techno srl** (C.F./P.IVA 02556400394), avente sede legale e attività di produzione pavimenti in gomma, plantari in lattice per calzature e altri manufatti tecnici, in Comune di Brisighella, Via dell'Industria, n.11, località Fognano, **a seguito di modifica sostanziale**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con **determina dirigenziale n.2018-2264 del 11/05/2018 e smi**;
3. DI DARE altresì atto che la presente AUA comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le operazioni di movimentazione e il carico/scarico, vengano attivati esclusivamente in tempo diurno (6-22);
 - Durante le lavorazioni e l'attivazione delle sorgenti sonore interne al capannone, gli infissi sul lato Sud Ovest, in corrispondenza dei ricettori, devono essere mantenuti chiusi;
 - Deve essere eseguita manutenzione delle sorgenti sonore significative, al fine di permettere il funzionamento ottimale delle apparecchiature evitando incrementi di rumorosità dovuti a malfunzionamenti/usura.
Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
6. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
8. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
10. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- ➔ La Ditta Remp Techno srl svolge attività di produzione pavimenti in gomma, plantari in lattice per calzature e altri manufatti tecnici, nello stabilimento sito in Comune di Brisighella, Via dell'Industria, n.11, località Fognano;
- ➔ L'attività della Ditta è suddivisa nei seguenti reparti produttivi:
 - reparto di mescolazione;
 - locale dosatura e miscelazione;
 - reparto stampaggio – presse grandi;
 - reparto stampaggio – presse piccole;
 - reparto plantari in lattice.
- ➔ Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie di lavorazione e, con la richiesta di modifica sostanziale, la ditta chiede di riattivare due punti di emissione (E9, E27) afferenti rispettivamente al finissaggio pavimenti e graffiatrice e al nastro trasportatore a servizio della linea lattice; contestualmente richiede di aumentare la portata di emissione per entrambe le emissioni e, per il punto E7 viene anche sostituito il sistema di abbattimento;
- ➔ Rispetto agli impianti termici presenti, qualora la potenzialità degli stessi rientri all'art.273bis – medi impianti di combustione – la ditta sarà tenuta ad adeguare i limiti di emissioni nei tempi e nei modi indicati ai commi 5), 6) e 7) del medesimo articolo o ai nuovi limiti di emissione, qualora eventualmente più restrittivi, di cui ai criteri CRIAER in corso di definizione, attraverso l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili;
- ➔ Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni, per le quali non si indicano limiti specifici:

Emissioni E24 e E26 – Bruciatori a metano a tiraggio naturale;

Emissioni da E13 a E16 – Torrini per ricambio d'aria nella zona di lavorazione lattice per plantari;

Emissioni da E17 a E20 – Torrini per ricambio d'aria nel reparto lavorazione pavimenti;

Emissione E5 – ricambio aria;

Emissione E22 – dosatura additivi

Per le emissioni indicate come "torrini/ricambi d'aria", si evidenzia che l'art.272 comma 5 del D.lgs 152/2006 e smi, consente di escludere i ricambi aria dai vincoli imposti alle emissioni quando questi siano deputati esclusivamente al mantenimento della "temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti"; pertanto dai torrini/ricambi d'aria sopra elencati non è ammessa la possibilità di emettere eventuali inquinanti.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E2- MISCELAZIONE E CALANDRATURA**

Portata massima	11000	Nm ³ /h
Altezza minima	5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili	30	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E4 - STAMPAGGIO PAVIMENTI - Emissione attualmente inattiva

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Olio di silicone	20	mg/Nm ³
------------------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E4 BIS- STAMPAGGIO PAVIMENTI

Portata massima	27000	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Olio di silicone	20	mg/Nm ³
------------------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E9 - FINISSAGGIO PAVIMENTI E ASPIRAZIONE GRAFFIATRICE - FM – MODIFICA

Portata massima	21700	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E12 - ASPIRAZIONE PRESSE PAVIMENTI – C -

Portata massima	40500	Nm ³ /h
Altezza minima	4	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nm ³
---------	----	--------------------

PUNTO DI EMISSIONE E21 - CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A METANO

Portata massima	3100	Nm ³ /h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nm ³
NOx	350	mg/Nm ³
SOx	35	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E23 – NASTRO TRASPORTATORE IMPIANTO PRODUZIONE PLANTARI IN LATTICE**Emissione attualmente inattiva**

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche (come COT)	5	mg/Nm ³
H ₂ S	5	mg/Nm ³
NH ₃	15	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E25 – FORNO DI VULCANIZZAZIONE – Emissione attualmente inattiva

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Temperatura	120	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche (come COT)	5	mg/Nm ³
H ₂ S	5	mg/Nm ³
NH ₃	15	mg/Nm ³

PUNTO DI EMISSIONE E27 – NASTRO TRASPORTATORE LINEA LATTICI 1 – MODIFICA -

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche (come COT)	20	mg/Nm ³
-------------------------------	----	--------------------

Prescrizioni:

1. Per i punti di emissione indicati con E9 ed E27 – da riattivare -, dovranno poi essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare almeno tre autocontrolli analitici alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di funzionamento rappresentativo dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ad ARPAE Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna;
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968	

Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico

UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza;
5. **Rispetto alle emissioni potenzialmente odorogene**, in caso di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorogene, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e/o gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorogene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;
6. Per i punti di emissione attualmente inattivi (E4, E23, E25) qualora la ditta intenda riattivarli, dovrà darne preventiva comunicazione ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, con un anticipo di almeno 15 giorni;

7. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione **E9,E27, il 30/09/2020**. Entro tale data la ditta è tenuta a comunicare la data di messa in esercizio, con un anticipo di almeno giorni, e la data effettiva di messa a regime, dopodichè dovrà procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
8. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione delle seguenti emissioni: E21, E22, E24, E26, da E13 a E16, da E17 a E20, E5 per le quali, trattandosi di ricambi d'aria, impianti termici a tiraggio naturale e torrini, non vengono indicati limiti specifici alle emissioni e, per i torrini/ricambi d'aria, alle condizioni previste dall'art.272 comma 5 del D.lgs 152/2006 e smi. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata sul Libretto di Impianto.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.